Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 8 giugno 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 maggio 1954, n. 252.

Vendita a trattativa privata all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli dell'area di metri quadrati 4826 retrostante alla « ex Caserma Bianchini » di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a vendere, a trattativa privata, per il prezzo di lire 34.000.000, all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli, l'area edificabile appartenente al patrimonio dello Stato, estesa metri quadrati 4826, retrostante alla « ex Caserma Bianchini » di Napoli, compresa tra la nuova sede della via Marittima, la via Stella Polare, l'antica sede della via Nicola Capasso e la via del Sebeto.

Il Ministro per le finanze provvederà all'approvazione del relativo atto con proprio decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1954, n. 253.

Proroga a non oltre il 14 luglio 1955, con alcune modificazioni ed aggiunte, delle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 20 novembre 1953, n. 844 e 19 dicembre 1953, n. 917, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1954;

Visto il decreto Presidenziale 9 ottobre 1953, n. 731 che modifica, a non oltre il 31 luglio 1954, il regime daziario del bestiame e delle carni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di mantenere i dazi della vigente tariffa doganale al livello stabilito con le anzidette norme temporanee;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione, stabilite col decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive aggiunte e modificazioni, ed in vigore alla data del presente decreto, comprese quelle riguardanti

il regime daziario delle carni e del bestiame, di cui al decreto Presidenziale 9 ottobre 1953, n. 731, sono prorogate a non oltre il 14 luglio 1955.

Art. 2.

Alla tabella di cui all'art. 3, lettera *b*) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le aggiunte e le modificazioni indicate nell'allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nelle tabelle annesse ai decreti Presidenziali 31 marzo 1952, n. 169 e 10 luglio 1952, n. 771, concernenti l'esenzione daziaria per l'orzo mondato e per l'orzo comune o vestito, nei limiti, quest'ultimo, di un contingente annuo di q.li 5000, destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè (voce ex 95 della tariffa doganale), sono abrogate e sostituite dalla seguente: « L'orzo destinato alla fabbricazione dei surrogati del caffè è ammesso in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze ».

Art. 4.

Alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione, stabilite con decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive modificazioni, sono aggiunte, in relazione alle voci della tariffa doganale qui appresso indicate, le seguenti disposizioni:

a) voce ex 108-*b*-1: le fecole di patate, destinate alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti e bozzime a base di fecola, nei limiti di un contingente annuo di q.li 30.000, previste nel Protocollo di Torquay, sono ammesse al dazio del 5 % sul valore;

b) voce ex 242-*a*: il trattamento daziario stabilito per questa voce è esteso alla magnesia calcinata o caustica (ossido di magnesio), impura, anche macinata per uso metallurgico o per la fabbricazione di refrattari in genere, anche di colore diverso dal grigio bruno, contenente non meno di 0,50 % di ossido ferrico, ad esclusione della magnesia pura o farmaceutica;

c) voce ex 527-*a*-1-alfa: il contingente da ammettere in esenzione da dazio, ai sensi dei decreti Presidenziali 30 giugno 1951, n. 516 e 9 febbraio 1953, n. 38, è portato a q.li 250.000 annui;

d) ex nota 2ª alla voce 663: i linters idrofilizzati, destinati alla produzione di fibre tessili artificiali ottenute col processo cuproammoniacale, sono ammessi in esenzione da dazio nei limiti di un contingente annuo di q.li 40.000;

e) il trattamento daziario stabilito con decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive modificazioni, per la carta al difenile e simili in bobine o in fogli per imballaggio della frutta (voce ex 576-*l*-2) è esteso al prodotto in fogli anche tagliati di qualsiasi dimensione;

f) il trattamento daziario stabilito con il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive modificazioni, per la vergella di rame semplicemente laminata, ecc., del diametro di 8 mm. o più (voce ex 928-*a*-1-beta) è esteso alla vergella di rame semplicemente laminata, ammatassata o arrotolata, non decapata, di diametro non inferiore a mm. 6,35, destinata alla trafilatura sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — PICCIONI — GAVA — VANONI — MEDICI — VILLABRUNA — MARTINELLI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 112. — CARLOMAGNO

TABELLA

Numero e lettera della tariffa		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
205		Farine, polveri e residui, di carne, di pesci o di crostacei, non adatti all'alimentazione umana:	
	b	altri . .	esenti
256		Minerali di boro:	
	a	borato di sodio naturale (borace greggio)	15 %
		Il borato di sodio naturale (borace greggio), destinato alla fabbricazione del perborato di sodio, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
ex 370	d	2) Acido aminoundecanoico	—
		L'acido aminoundecanoico (rilsan), destinato alla produzione di fibre tessili sintetiche, è ammesso in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente annuo di 6000 quintali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
424		Oli essenziali volatili vegetali:	
	a	non deterpenati, concreti e liquidi	
		ex 3) di lemon-grass	—
		L'olio essenziale non deterpenato di lemon-grass, destinato alla fabbricazione di ionone e metilionone, è ammesso in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente annuo di q.li 30, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
ex 511	Cascami, ritagli e polveri di gomma elastica, di guttaperca, di balata e residui di vecchi lavori di queste materie, buoni soltanto per il ricupero della gomma	—
	Gli oggetti di gomma elastica (compresi i pneumatici per ruote di autoveicoli), anche misti a tessuto, inservibili all'uso proprio, e destinati alla industria della gomma, sono, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, ammessi in esenzione da dazio previa riduzione in ritagli o frammenti buoni soltanto per ricavarne la gomma o previo trattamento termico in autoclave.	
518	Cerchi, fascie e pneumatici di gomma elastica per ruote di veicoli:	
b	pneumatici:	
	ex 1) camere d'aria	—
	ex 2) coperture e tubolari	—
	I pneumatici per ruote di veicoli, inservibili all'uso, presentati o ridotti, sotto vigilanza doganale, in strisce corrispondenti alla superficie del pneumatico diviso longitudinalmente, sono ammessi al dazio del 15 % sul valore.	
570 k	Carta e cartoni non nominati:	
	ex 2) carta pesante più di 30 grammi per metro quadrato	—
	La carta tipo manilla, destinata a servire come supporto per la fabbricazione di carte abrasive, è ammessa al dazio del 5 % sul valore, nei limiti di un contingente annuo di quintali 500, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
833	Vetro in barre, bacchette, biglie e tubi, non lavorato (escluso il vetro da ottica):	
a	in barre, bacchette e biglie	—
	Le biglie di vetro con un contenuto non superiore all'1,5 % di alcali (ossido di sodio più ossido di potassio), del 10/18 % di allumina più ossido di ferro e del 6/12 % di anidride borica, destinate alla fabbricazione delle fibre di vetro, sono ammesse al dazio del 10 % sul valore, nei limiti di un contingente annuo di quintali 5000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
ex 876 l	Ghisa nichelifera allo stato greggio, con tenore di nichelio non inferiore al 25 % e non superiore al 36 %	3 %
ex 981 b	Polvere di zinco	—
	La tuzia, destinata ad essere impiegata per la produzione degli idrosolfiti, è ammessa in esenzione da dazio nei limiti di un contingente annuo di quintali 4000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	

Visto, *il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale dal bivio Pampano, per Berra, ad Ariano, in provincia di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 29 settembre 1952, n. 40, con la quale la Deputazione provinciale di Ferrara, ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale dal bivio Pampano, per Berra, ad Ariano;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 15 dicembre 1953, n. 2761;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale dal bivio Pampano, per Berra, ad Ariano, in provincia di Ferrara, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1954
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 71

(2609)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale da Oppido Lucano alla strada statale n. 96, presso Casino Cavallo, in provincia di Potenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 20 aprile 1951, n. 147, con la quale la Deputazione provinciale di Potenza ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale da Oppido Lucano alla strada statale n. 96, presso Casino Cavallo;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 10 novembre 1953, n. 2467;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale da Oppido Lucano alla strada statale n. 96, presso Casino Cavallo, in provincia di Potenza, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1954
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 46

(2630)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1954.

Conferma in carica del presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'Istituto predetto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1949 con il quale il prof. Giuseppe Petrilli è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale dell'assicurazione contro le malattie;

Considerato che l'incarico conferito al prof. Giuseppe Petrilli con il predetto decreto è scaduto per compiuto quadriennio;

Ritenuta l'opportunità di confermare in carica il prof. Giuseppe Petrilli quale presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Petrilli è confermato presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1954

EINAUDI

VIGORELLI — GAVA

Registrato alla Corte dei Conti, addì 19 maggio 1954
Registro n. 8 Lavoro e previdenza, foglio n. 144. — BAGNOLI

(2644)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1954.

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 22 novembre 1953, con il quale è stato provveduto alla nomina del Consiglio provinciale di sanità di Genova per il triennio 1954-56;

Considerato che il componente esperto in materie amministrative prof. avv. Luigi Raggi è deceduto e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Mario Casanova, esperto in materie amministrative, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Genova fino al 31 dicembre 1956, in sostituzione del prof. avv. Luigi Raggi deceduto.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1954
Registro n. 91 Presidenza, foglio n. 248. — FLAMMIA

(2669)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1954.

Importazione temporanea di bestiame suino e di carni suine.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 28 aprile 1954;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di tre mesi, la importazione temporanea di bestiame suino, carni e sottopro-

dotti della macellazione di bestiame suino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, insaccati, salati, affumicati o per altre lavorazioni.

Art. 2.

La quantità minima di merce da ammettersi alla importazione temporanea ed il termine massimo per la riesportazione dei prodotti ottenuti sono rispettivamente fissati in chilogrammi cento e mesi sei, esclusa ogni eventuale concessione di proroga della validità delle bollette di temporanea importazione emesse.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1954

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1954
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 376. — LESEN

(2750)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1954.

Nomina del presidente dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento, e della coesistente Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 marzo 1953, n. 208;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1953, che approva lo statuto unico dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento, e della coesistente Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

D'intesa con il presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il dott. ing. gr. uff. Giovanni Battista Dalla Valle è nominato presidente dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento, e della coesistente Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 maggio 1954

Il Ministro: GAVA

(2752)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1954.

Nomina di consiglieri di amministrazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento, e della coesistente Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 marzo 1953, n. 208;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1953, che approva lo statuto unico dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento, e della coesistente Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori avv. dott. Carlo Tomazzoli, cav. uff. Pietro Bassano, dott. Bernardo Rigobello, avv. Giuseppe Balista e dott. Mario Gunther barone Unterrichter, sono nominati consiglieri di amministrazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento, e della coesistente Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 maggio 1954

Il Ministro: GAVA

(2753)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1954.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 marzo 1953, n. 208;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento, approvato con decreto Ministeriale 16 dicembre 1953;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Lino Sandroni ed il dott. Ugo Cevoli sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento.

Essi dureranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

(2754)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 7 maggio 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Seymour H. Glazer, Vice console degli S.U.A. a Genova.

(2572)

In data 7 maggio 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. John F. O'Donnell jr., Vice console degli S.U.A. a Firenze.

(2573)

In data 7 maggio 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Arthur L. Allen, Vice console degli S.U.A. a Napoli.

(2574)

In data 8 maggio 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Emmett B. Ford jr., Vice console degli S.U.A. a Milano.

(2571)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Sant'Elia Fiumerapido

Con decreto Ministeriale 21 maggio 1954, n. 1540, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Sant'Elia Fiumerapido, approvato con decreto Ministeriale 9 giugno 1950, è prorogato fino al 9 giugno 1958.

(2526)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di pedagogia presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di « pedagogia » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2781)

Vacanza della cattedra di geochimica presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « geochimica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2782)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 128

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 7 giugno 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,77	634 —
» Firenze	624,77	633 —
» Genova	624,77	633,50
» Milano	624,77	634 —
» Napoli	624,75	634,40
» Palermo	—	—
» Roma	624,74	634,25
» Torino	624,86	633 —
» Trieste	624,77	—
» Venezia	624,82	634,25

Media dei titoli del 7 giugno 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,30
Id. 3,50 % 1902	63,20
Id. 3 % lordo	81,50
Id. 5 % 1935	96,75
Redimibile 3,50 % 1934	82,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,05
Id. 5 % 1936	94 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 7 giugno 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,75
1 dollaro canadese	»	634,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,31

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794 55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di consumo « Balducci Leone », con sede in Isola del Piano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 aprile 1954, la Società cooperativa di consumo « Balducci Leone », con sede in Isola del Piano, costituita con atto 15 novembre 1945, per notaio Cesarini dott. Giuseppe, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(2529)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 1954 (registro n. 8, foglio n. 131 Agricoltura), è stata determinata in L. 33.768.321 (lire trentatremilionisettecentosessantottomilatrecentoventuno) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Andria (provincia di Bari) della superficie di ettari 217.81.90, espropriati nei confronti della ditta SPAGNOLETTI ZEULI Ferdinando fu Onofrio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4034, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 1954 (registro n. 8, foglio n. 127 Agricoltura), è stata determinata in L. 17.655.464 (lire diciassettemilioniseicentocinquantacinquemilaquattrocentosessantaquattro) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Brindisi (provincia di Brindisi) della superficie di ettari 89.57.72, espropriati nei confronti della ditta CROTTI Enzo fu Adelmo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2301 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 3).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 1954 (registro n. 8, foglio n. 128 Agricoltura), è stata determinata in L. 34.248.206 (lire trentaquattromilioniduecentoquarantottomiladuecentosei) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Massafra (provincia di Taranto) della superficie di ettari 247.30.98, espropriati nei confronti della ditta DE NOTARISTEFANO Francesco fu Lorenzo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 1954 (registro n. 8, foglio n. 129 Agricoltura), è stata determinata in L. 6.192.051 (lire seimilionicentonovantaduemilacinquantuno) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Palagianello (provincia di Taranto) della superficie di ettari 32.40.47, espropriati nei confronti della ditta DE NOTARISTEFANO Francesco fu Lorenzo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 1954 (registro n. 8, foglio n. 130 Agricoltura), è stata determinata in L. 3.007.201 (lire tremilionisettemiladuecentouno) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Castellaneta (provincia di Taranto) della superficie di ettari 16.43.97, espropriati nei confronti della ditta MARGHERITA Luigi fu Giovanni e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1484 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 20 novembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 1954 (registro n. 8, foglio n. 132 Agricoltura), è stata determinata in L. 7.756.515 (lire settemilionisettecentocinquantaseimilacinquecentoquindici) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Andria (provincia di Bari) della superficie di ettari 165.04.86, espropriati nei confronti della ditta SQUADRILLI Francesco e Giuseppe fu Riccardo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2615, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 1954 (registro n. 8, foglio n. 133 Agricoltura), è stata determinata in L. 6.109.045 (lire seimilionicentonovemilaquarantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Minervino (provincia di Bari) della superficie di ettari 49.58.64, espropriati nei confronti della ditta SQUADRILLI Francesco e Giuseppe fu Riccardo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2616, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(2696)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Iotti Alfredo di Angelo, già esercente in Milano, via Alzaia Naviglio Grande n. 46.

Tali marchi recavano il n. 454-MI.

(2728)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per esami a quindici posti di veterinario provinciale aggiunto in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924. n. 2042;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1941, n. 95, che approva i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 695, contenente norme relative ai servizi ed ai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Visto l'art. 7 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 27, contenente norme integrative di quelle stabilite a favore del personale statale ex combattente con il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227 (art. 2), concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'ammissione di personale femminile agli impieghi;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente la riserva di un terzo dei posti agli aiuti ed assistenti universitari;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi o nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, contenente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, riguardante il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto il decreto luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, recante provvedimenti per le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiano e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, (art. 5), recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, prorogato con legge 28 dicembre 1950, n. 1080, con il quale vengono stabilite alcune agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, contenente norme per la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente la riforma sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 aprile 1954, n. 73670/12106;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di veterinario provinciale aggiunto in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

Un terzo dei posti suddetti è riservato agli aiuti ed assistenti universitari, ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Non possono partecipare al concorso le donne e coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a veterinario provinciale aggiunto in prova nella Amministrazione della sanità pubblica, senza conseguirvi la idoneità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di laurea in medicina veterinaria e, per coloro che abbiano conseguito detto titolo dopo il novembre 1926, anche il diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire alla prefettura della Provincia di residenza, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire alla prefettura le domande nel termine fissato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, a fare regolarizzare tempestivamente le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti e dei titoli allegati.

Nella domanda l'aspirante dovrà, altresì, indicare la lingua estera, nella quale intende sottoporsi alla prova.

Art. 4.

A corredo della domanda, gli aspiranti dovranno produrre i seguenti documenti redatti sulla prescritta carta bollata e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Detto limite di età è elevato:

1) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero nella qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione; ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci della prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dell'Africa italiana e del territorio di confine;

2) a 45 anni, per coloro che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra e della lotta di liberazione, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare e che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati;

3) a 44 anni per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli);

4) i limiti di età sono inoltre elevati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella della lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni che precedono purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

5) a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite di età è elevato a 45 anni per coloro che comprovino di avere riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Quest'ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Non si applica nessun limite di età nei riguardi degli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e degli aspiranti che appartengono al personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni stesse con almeno cinque anni di lodevole servizio;

B) certificato di cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta, morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia.

I candidati invalidi di guerra dovranno presentare il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 14, n. 3, e dell'art. 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con regio decreto 29 gennaio 1932, n. 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare oltre la natura ed il grado della invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

G) certificati militari:

1) copia dello stato di servizio (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare), per gli ufficiali in congedo o in servizio;

2) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi), per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio;

3) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

4) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

5) per i rivedibili o riformati dalle Commissioni di leva, certificato di esito di leva;

6) per gli inscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), certificato di iscrizione nelle liste di leva.

I certificati di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle Capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai Distretti militari. Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare, compete:

alla Direzione generale degli ufficiali e dei servizi M.S. del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle Capitanerie di porto di ascrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare, V Divisione del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da volgere direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I candidati che abbiano partecipato ad operazioni di guerra dovranno presentare, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari.

Analogo documento dovranno presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

I mutilati od invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Sottosegretariato per le pensioni di guerra), oppure mediante una attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della inscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi per lo stesso motivo dovranno dimostrare tale qualità, i primi mediante il certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante esibizione di uno dei documenti di cui al precedente comma, intestato al nome del padre.

Gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra ed i figli dei mutilati ed invalidi per lo stesso motivo dovranno dimostrare tale loro qualità mediante idonea documentazione.

I partigiani combattenti, i mutilati o invalidi per la guerra di liberazione, nonchè gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per lo stesso motivo, dovranno esibire l'originale o copia autentica del certificato rilasciato dalle Commissioni competenti, istituite a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Coloro che alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti, non fossero ancora in possesso del predetto certificato, potranno, se partigiani combattenti, esibire provvisoriamente una attestazione dell'Associazione nazionale partigiani di Italia, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, e, in ogni altro caso, comprovare di aver presentato domanda per il riconoscimento della qualifica cui aspirano.

I reduci della deportazione, ai quali sono estese le provvidenze a favore dei combattenti e dei partigiani combattenti, dovranno comprovare la loro qualità mediante una attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

H) titolo originale di studio o copia notarile di esso debitamente legalizzata, nonchè un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esami del corso ed il voto riportato nell'esame di laurea, oltre agli altri eventuali titoli accademici o attestazioni relative a corsi facoltativi, accompagnati pure dal certificato dei punti conseguiti nell'esame finale e nelle singole materie del corso;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che sono impiegati di ruolo di una Amministrazione dello Stato;

L) certificato rilasciato dal competente ufficio da cui risultino gli estremi dell'assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che appartengono al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali aspirano alla esenzione del limite massimo di età;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

N) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia, rilasciato da pubblica amministrazione.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal comune di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *G*), *I*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che dimostrano di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso una Amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *N*), di cui all'art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 4, lettera *A* n. 4, per gli aspiranti coniugati.

Art. 7.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, salvo per i titoli originali di studio, per i quali si deve, in ogni caso, produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con la indicazione precisa di essi.

Art. 8.

Gli esami constano di prove scritte, prove pratiche e di prove orali, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo a Roma nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 9.

Le prove scritte sono tre e riguardano:

1) l'etiologia, la sintomatologia, il reperto anatomopatologico e la profilassi delle principali malattie infettive del bestiame;

2) l'igiene e la zootecnica;

3) una traduzione dall'italiano in una delle lingue francese o tedesca o inglese, a scelta del concorrente. Per tale prova è ammesso l'uso del vocabolario.

Le prove pratiche sono tre e riguardano;

1) esame di un animale nei riguardi dell'età, della razza, dell'attitudine;

2) prova clinica su di un animale con riferimento alle malattie infettive ed infestive;

3) diagnosi anatomo-patologica e batteriologica delle principali malattie infettive ed infestive.

Esame macroscopico e microscopico del latte, delle carni e del pesce.

Art. 10.

Il giudizio sugli esami e dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro veterinario del Consiglio superiore di sanità;

c) di un ispettore generale veterinario appartenente ai ruoli del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

d) di due professori di Facoltà di medicina veterinaria.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti si siano dichiarati pronti ad essere esaminati.

In caso di impedimento di qualcuno della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene. Un funzionario amministrativo di grado non inferore al 9° comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove di esami si osservano le disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042.

Art. 12.

E' in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella d'obbligo. In tale caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame e, se questi abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiore a 5 per la lingua o le lingue che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poter parlare e scrivere correntemente.

Art. 13.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi della prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera di obbligo.

Art. 14.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi, con le successive estensioni e modifiche.

Art. 15.

La graduatoria del concorso sarà approvata, in via definitiva, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sugli eventuali reclami, da presentarsi da parte degli interessati non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, decide, in via definitiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno sei mesi, trascorso il quale saranno confermati in servizio previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova che a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennità alcuna.

Art. 17.

A coloro che conseguiranno la nomina a veterinario provinciale aggiunto in prova, saranno corrisposti gli assegni mensili previsti dalle vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma del l'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 aprile 1954

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1954
Registro n. 91 *Presidenza, foglio n.* 299. — FLAMMIA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

A) *Prove scritte*

1. Etiologia, sintomatologia, reperto anatomo-patologico, diagnosi e profilassi delle seguenti malattie infettive ed infestive: Peste bovina. Peste equina. Peste suina. Peste aviaria pseudo peste aviaria o malattia di Newcastle. Pleuro-polmonite essudativa delle capre. Afta epizootica. Pedaina. Rabbia. Malattia di Aujescki. Anemia infettiva degli equini. Influenza degli equini. Meningoencefalomiliti. Vaiolo (ovino, caprino, suino, bovino, equino, aviario). Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre. Psittacosi. Carbonchio ematico. Carbonchio sintomatico. Edema maligno. Bradsot. Tetano. Tubercolosi (bovina e aviaria). Actinomicosi. Actinobacillosi. Botriomicosi. Brucellosi (bovina, ovina, suina, bufalina e aviaria) Salmonellosi (bovina, suina, aviaria, equina). Mastite streptococcica. Adenite equina. Morva. Farcino criptococcico. Mal rossino. Malattie di allevamento. Tularomia. Trichonomiasi (aborto precoce dei bovini). Trypanosomiasi (morbo coitale maligno, nagana e surra). Piroplasmosi (equina, bovina, ovina e suina). Anaplasmosi. Coccidiosi (bovina, ovina, aviaria e del coniglio). Distomatosi. Cisticercosi. Strongilosi. Rogna degli equini. Rogna ovina e caprina.

2. Igiene e zootecnica generale. Suolo. Acqua. Aria. Ricoveri animali.

Classificazione degli animali domestici. Razze. Specie Famiglie. Individui e loro significazione.

Natura e modi, leggi e dottrina dell'ereditarietà.

Scelta dei riproduttori. Metodi di riproduzione.

Fecondazione artificiale, nei riguardi sanitari e zootecnici

Criteri da seguire per il miglioramento dell'industria zootecnica in una determinata zona di allevamento.

Alimentazione. Natura dei foraggi e loro conservazione. Economia dell'alimento secondo i regimi di essa. Alimenti concentrati.

Produzione della carne, del latte e della lana.

Pollicoltura, coniglicoltura e apicoltura.

Importazione ed esportazione degli animali e dei prodotti animali.

Miglioramento dei pascoli montani.

L'assicurazione dell'industria del bestiame.

3. Lingue estere, prova scritta obbligatoria: traduzione dall'italiano in una delle lingue francese, inglese o tedesca a scelta del candidato.

B) *Prove pratiche*

1. Esame di un animale nei riguardi dell'età, della razza, dell'attitudine.

2. Prova clinica su di un animale colpito da malattia infettiva od infestiva.

3. Diagnosi anatomo-patologica e batteriologica delle principali malattie infettive od infestive.

Esame macroscopico e microscopico del latte, delle carni e del pesce.

C) *Prove orali*

Le prove orali vertono su tutta la materia delle prove scritte e pratiche, sulla organizzazione, legislazione e regolamentazione sanitaria, specialmente attinenti al servizio veterinario e comprendono inoltre, un esperimento sulla lingua estera obbligatoria e facoltativa (conversazione, lettura e traduzione a vista della lingua estera).

(2768)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a dodici posti di tirocinante nella Scuola di metodo « A. Romagnoli » di Roma per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 179 del testo unico sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 469, 470, 471, 472, 473 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni;

Vista la proposta della direttrice della Scuola di metodo governativa « A. Romagnoli » di Roma, per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a dodici posti di tirocinante nella Scuola governativa di metodo « A. Romagnoli » di Roma per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono partecipare coloro che posseggono il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, o altro titolo di studio non inferiore a quello di ammissione ad un Istituto di istruzione media di 2° grado.

Coloro che presentino titoli di studio superiori a quello di Scuola media di 2° grado, dovranno comunque produrre ai fini della valutazione dei titoli, in aggiunta a quelli di studio di cui al primo comma del presente articolo, il diploma di licenza della Scuola media di 2° grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata di L. 200, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare Div. III) entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande debbono indicare, con chiarezza e precisione, il nome, il cognome, la paternità, la data e il luogo di nascita e l'indirizzo del concorrente.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare Div. III) qualunque cambiamento del loro recapito.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che possano comunque interessare il concorrente.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto o certificato di nascita;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato di buona condotta civile e morale, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua residenza abituale da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, il concorrente deve presentare altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

e) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

f) certificato di sana costituzione fisica, dal quale dovrà risultare chiaramente se il concorrente sia o no affetto da cecità.

Tale documento potrà essere rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare, da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato;

g) diploma originale, o sua copia notarile autentica, del titolo di studio previsto dall'art. 2 del presente bando.

Non è ammessa la sostituzione del diploma suddetto con il relativo certificato, tranne nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato e ciò risulti da apposita recente dichiarazione del preside dell'Istituto apposta in calce al certificato stesso.

Qualora dai titoli di studio suddetti non risulti la votazione riportata nei relativi esami, i titoli dovranno essere integrati da apposito certificato comprovante le votazioni stesse.

La stessa norma vale per tutti quegli altri titoli di studio che l'interessato produca ai fini della valutazione.

I candidati dovranno inoltre produrre due elenchi in carta libera dei documenti presentati e potranno altresì aggiungere tutti gli altri titoli o documenti che riterranno produrre nel proprio interesse. Sarà attribuito particolare valore al servizio prestato come educatore presso gli istituti prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi, ai sensi dell'art. 446 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 5.

Tutti i documenti che corredano la domanda e cioè sia quelli di rito sia quelli da valutare come titoli, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme dei certificati non è necessaria se i certificati stessi sono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), dovranno essere di data non anteriore a più di tre mesi da quella della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), del precedente articolo coloro che già sono impiegati di ruolo in una Amministrazione dello Stato, purchè comprovino tale loro qualità e la loro permanenza in servizio, alla data del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

Non è ammesso riferimento a documenti o a titoli presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni.

Art. 6.

Per l'espletamento del concorso di cui trattasi, saranno compilate due distinte graduatorie generali di merito, una per i candidati ciechi ed una per i candidati vedenti.

In ciascuna delle due suddette graduatorie generali, risulteranno vincitori del concorso i primi sei concorrenti. Ad essi verranno conferite in ordine di merito sei borse di studio, semprechè ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda.

Qualora le sei borse di studio assegnate a ciascuna graduatoria non vengano integralmente assorbite, non sarà consentito l'eventuale trasferimento dall'una all'altra graduatoria.

Le borse di cui sopra non potranno comunque essere conferite a coloro che per i titoli di studio posseduti, possono soltanto aspirare al conseguimento del certificato di abilitazione alle funzioni di assistente.

L'ammontare delle borse di studio è fissato in L. 25.000 (lire venticinquemila) mensili lorde per tutta la durata del corso per i non residenti a Roma, e in L. 15.000 (lire quindicimila) mensili lorde per coloro che risiedono in Roma.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione con apposito decreto. Essa sarà composta di sette membri fra i quali dovranno essere compresi il direttore generale dell'Istruzione elementare in qualità di presidente, nonchè il direttore capo della competente Divisione ministeriale ed il direttore della Scuola di metodo «A. Romagnoli» di Roma per gli educatori dei ciechi.

Il componente meno elevato in grado disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8.

Le graduatorie dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero (parte II) saranno formate secondo l'ordine progressivo dei punti riportati nella votazione. Ai vincitori saranno comunicati il giorno e l'ora dell'apertura del corso presso la Scuola «A. Romagnoli» e le modalità della loro presentazione.

Non è ammessa l'apposizione di condizioni di sorta nella lettera di accettazione da parte dei concorrenti chiamati a frequentare il corso. Tale eventuale accettazione condizionata sarà considerata come rinuncia.

Art. 9.

La restituzione dei documenti ai concorrenti che non siano riusciti vincitori e che pertanto non avranno frequentato il corso sarà fatta a cura del Ministero dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso nel bollettino ufficiale del Ministero.

Tuttavia i concorrenti potranno ritirare i documenti, o farli ritirare, anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino di non aver nulla da eccepire nei riguardi del concorso e di rinunciare a qualsiasi conseguenziale diritto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1954

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1954
Registro n. 23 Pubblica istruzione, foglio n. 15

(2780)

Variante alla graduatoria del concorso nazionale per titoli a posti di ruolo speciale transitorio (classe di concorso Avv. VI).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento delle materie tecniche del tipo commerciale nelle scuole secondarie di avviamento professionale (classe Avv. VI) registrato dalla Corte dei conti addì 3 settembre 1952, registro n. 38, foglio n. 69;

Riesaminata la documentazione dell'insegnante Costantini Mario di Temistocle concorrente a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento delle materie tecniche del tipo commerciale nelle scuole secondarie di avviamento professionale (classe Avv. VI) dalla quale risulta che l'insegnante stesso ha documentato nei modi e nei termini prescritti dal bando di concorso 5 luglio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 21 luglio 1949, la qualifica di invalido di guerra;

Ritenuto che per mero errore non è stata apposta accanto al nominativo del suddetto insegnante la qualifica di invalido di guerra nella graduatoria della classe di concorso Avv. VI;

Decreta:

Articolo unico.

La graduatoria dei concorsi a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento delle materie tecniche del tipo commerciale nelle scuole secondarie di avviamento professionale (classe Avv. VI) viene modificata nel senso che accanto al nominativo dell'insegnante Costantini Mario di Temistocle recante il posto 540 con punti 78 deve essere aggiunta la dicitura «invalido di guerra».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1954

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1954
Registro n. 17 Pubblica istruzione, foglio n. 212. — D'ELIA

(2736)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Graduatoria generale del concorso a dodici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395,

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il proprio decreto 23 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio successivo, registro n. 21 Marina mercantile, foglio n. 321, con il quale è stato bandito un concorso per esami a dodici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile;

Vista la graduatoria di merito formata, fra i partecipanti al predetto concorso, dalla Commissione esaminatrice nominata con i decreti Ministeriali 21 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre successivo, registro n. 22 Marina mercantile, foglio n. 283, e 4 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 22 successivo, registro n. 22, foglio n. 357;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice fra i partecipanti al concorso per esame a dodici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile, bandito con il decreto Ministeriale 23 marzo 1953, citato in premessa:

COGNOME E NOME	Voto prove scritte	Voto prova orale	Voto complessivo
1. Santoro Vincenzo	7,500	7,700	15,200
2. Samo Salvatore	7,187	7,700	14,887
3. Conti Valeria	7,187	7,650	14,837
4. Rossi Renzo	7,062	7,750	14,812
5. Capristo Maria Luisa	7,250	7,250	14,500
6. Antenore Faustino	7,187	6,750	13,937
7. Esposito Antonio	7 —	6,500	13,500
8. Magliocchetti Angelo	7 —	6 —	13 —

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui al precedente art. 1, sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti candidati:

Santoro Vincenzo
Samo Salvatore
Conti Valeria
Rossi Renzo
Capristo Maria Luisa
Antenore Faustino
Esposito Antonio
Magliocchetti Angelo

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 maggio 1954

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1954
Registro n. 23 *Marina mercantile, foglio n.* 276

(2774)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario delle prove scritte relative al concorso per il reclutamento straordinario di duecentoventicinque sottotenenti in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1953, col quale è stato indetto un concorso per il reclutamento straordinario di duecentoventicinque sottotenenti in servizio permanente dell'Esercito da trarsi dagli ufficiali di complemento;

Ritenuto che occorre fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte del concorso di cui sopra;

Visto l'art. 3 del decreto Ministeriale 11 febbraio 1954, concernente delega di firma al Sottosegretario di Stato, on. Fiorentino Sullo;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte del concorso per il reclutamento straordinario di duecentoventicinque sottotenenti in servizio permanente da trarsi dagli ufficiali di complemento, indetto con decreto Ministeriale 30 ottobre 1953, avranno luogo in Roma, presso l'Università degli studi, alle ore 8 dei giorni 14 e 15 giugno 1954.

Roma, addì 25 maggio 1954

p. *Il Ministro*: SULLO

(2775)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria del concorso a quattro posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, bandito con decreto Ministeriale 16 settembre 1953.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1953, n. 816, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1953 al registro n. 43, foglio n. 135, con il quale è stato bandito il concorso a quattro posti di allievo ispettore in prova fra abilitati allo esercizio della professione di medico-chirurgo;

Vista la graduatoria di merito formata, per il concorso suddetto, dalla competente Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 16 gennaio 1954, n. 2415, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1954 al registro n. 45, foglio n. 152;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero P.A.G. 41.1.24.202/78419 in data 28 aprile 1954;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso, per esami e per titoli, bandito con decreto Ministeriale 16 settembre 1953, n. 816, per coprire quattro posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo:

1. Blasina Gaetano di Luigi punti 330,50
2. Topa Domenico di Domenico, combattente » 311,40
3. Cavarape Giancarlo di Dante » 292 —
4. Calcara Antonino di Calcedonio » 282,25

Art. 2.

I quattro candidati di cui all'art. 1, sono dichiarati vincitori del concorso.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a nominare in prova i vincitori del concorso stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1954

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1954
Registro n. 48 *Uff. riscontro ferrovie, foglio n.* 110. — LA MICELA

(2773)

Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice, del Compartimento di Torino, incaricata dell'espletamento del concorso a mille posti di allievo aiuto macchinista, indetto con decreto Ministeriale 16 settembre 1953.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 23 marzo 1954, n. 3469, registrato alla Corte dei conti addì 27 marzo 1954, registro n. 47, foglio n. 1 bilancio Trasporti, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso a mille posti di allievo aiuto macchinista, indetto con decreto Ministeriale 16 settembre 1953, n. 813;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale ed affari generali numero P.A.G. 41.1.245.89322 del 28 aprile 1954;

Decreta:

Il capo deposito di 2ª classe Arri Remigio è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso a mille posti di allievo aiuto macchinista per il Compartimento di Torino in sostituzione del capo deposito principale Chiolero Mariano.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1954

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1954
Registro n. 48 *bilancio Trasporti, foglio n.* 55. — LA MICELA

(2772)

PREFETTURA DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Premesso che con precedente decreto prefettizio n. 2400 in data 23 gennaio 1953 venne bandito pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1952;

Che con verbale in data 24 aprile 1954 la Commissione giudicatrice del concorso predetto ha stabilito la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee;

Accertato la regolarità del procedimento adottato dalla Commissione e degli atti attestanti l'espletamento del concorso medesimo;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

N.	Nominativo		Punti	
1.	Cicolin Flora	punti	65,532	su 100
2.	Vesentini Maria	»	62,825	»
3.	Caldana Elisabetta	»	61,266	»
4.	Zamboni Angela	»	61,127	»
5.	Dal Prà Adelina	»	60,111	»
6.	Fattori Bianca	»	59,884	»
7.	Cacciatori Maria	»	59,559	»
8.	Bidi Luisa	»	59,493	»
9.	Ferrari Rosa	»	59,261	»
10.	Melegaro Lidia	»	59,105	»
11.	Toninello Giuseppina	»	59,001	»
12.	Giacomi Maria	»	58,928	»
13.	De Beni Maria Rina	»	58,581	»
14.	Bertoldi Maria fu Sante	»	58,365	»
15.	Barini Zulia	»	58,207	»
16.	Todesco Giovanna	»	57,953	»
17.	Tracco Assunta	»	57,518	»
18.	Fraccaroli Elena	»	57,062	»
19.	Milani Amelia	»	56,886	»
20.	Alberti Nella	»	56,565	»
21.	Biancardi Maria	»	56,366	»
22.	Pavanello Livia	»	56,323	»
23.	Sinibaldi Nella	»	55,892	»
24.	De Angeli Selene	»	55,786	»
25.	Scattolin Edda	»	55,688	»
26.	Peretti Luigia	»	55,485	»
27.	Giri Nella Serafina	»	55,468	»
28.	Roncà Silvia	»	55,378	»
29.	Nestori Camilla	»	55,345	»
30.	Sala Silvia	»	55,338	»
31.	Donini Domenica	»	54,930	»
32.	Ugolini Antonietta	»	54,868	»
33.	Caliaro Carla	»	54,816	»
34.	Corso Nerina	»	54,656	»
35.	Bertoldi Maria di Guerrino	»	53,697	»
36.	De Santi Carla	»	53,502	»
37.	Marcantonio Almerina	»	53,327	»
38.	Visioli Adele	»	53,235	»
39.	Masorgo Ada	»	53,174	»
40.	Cavaleri Ernesta	»	53,023	»
41.	Bertolo Maria Pia	»	52,981	»
42.	Zerbini Anna Maria	»	52,534	»
43.	Corradini Delfina	»	51,993	»
44.	Ballarotto Giannina	»	51,884	»
45.	Berti Rosa	»	51,706	»
46.	Zerbini Luigia	»	51,695	»
47.	Trotti Adelina	»	51,463	»
48.	Bottos Rina	»	51,380	»
49.	Andretto Lodia	»	51,378	»
50.	Gatti Nellie	»	51,265	»
51.	Ridolfi Maria	»	51,128	»
52.	Giovanelli Ilda	»	50,541	»
53.	Casali Bruna	»	50,278	»
54.	Bianchi Elvira	»	50,204	»
55.	Menossi Assunta	»	50,079	»
56.	Ceccon Ledra	»	49,988	»
57.	Montigiani Dirce	»	49,516	»
58.	Pozzato Luigia	»	49,430	»
59.	Cecchini Lucia	»	49,423	»
60.	Zardini Assunta	»	49,408	»
61.	Cavagna Sabina	»	49,125	»
62.	Fratucello Agnese	punti	48,925	su 100
63.	Pighi Luigia	»	48,168	»
64.	Festa Andreina	»	48,023	»
65.	Magalini Alice	»	47,533	»
66.	Folli Marta	»	47,281	»
67.	Badalotti Maria	»	47,063	»
68.	Domeniconi Bruna	»	47,062	»
69.	Colosio Carmela	»	46,315	»
70.	Aldrighetti Leonilde	»	45,882	»
71.	Rossi Onorina	»	45,335	»
72.	Belgioioso Brunetta	»	45,296	»
73.	Almici Jole	»	44,778	»
74.	Bissari Dimma	»	44,025	»
75.	Franchetto Carmela	»	43,897	»
76.	Ruffo Maria	»	42,740	»
77.	Mazzanti Licia	»	42,187	»
78.	Buzzacarin Leonora	»	41,310	»
79.	Pastorello Bruna	»	40,048	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Verona, addì 17 maggio 1954

Il prefetto: LIUTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Premesso che con precedente decreto prefettizio n. 2400 in data 23 gennaio 1953 venne bandito pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1952;

Che con proprio decreto n. 14239 in data odierna è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso medesimo;

Ritenuto necessario provvedere, ai sensi di legge, alle assegnazioni delle condotte messe a concorso;

Visto l'ordine indicato dalle singole candidate sulle preferenze espresse relativamente alle sedi per le quali ciascuna ha inteso concorrere;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici del concorso medesimo per il posto a fianco di ciascuna indicato:

Cicolin Flora: Colognola ai Colli;
Vesentini Maria: Verona (Cadidavid);
Caldana Elisabetta: Verona (Parona);
Dal Prà Adelina: Verona (Quinto);
Fattori Bianca: Verona (Quinzano);
Cacciatori Maria: Verona (Poiano);
Bidi Luisa: Roverchiara;
Ferrari Rosa: Dolcè.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Verona, addì 17 maggio 1954

Il prefetto: LIUTI

(2746)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.